

del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle Corporazioni con la quale si ordinava la riammissione in ufficio di un cassiere (licenziato dall'esattore) quando il ricorso alla Commissione speciale fu presentato dall'Esattore oltre il termine di 10 giorni dalla conoscenza da lui avuta della decisione del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle Corporazioni (circolare ministeriale 26 settembre 1931) (1).

(1) Confr. per altro caso analogo IV Sezione 27 marzo 1940 (in questa Rivista, 1940, II, 272).

250 V Sezione, 6 febbraio 1942, n. 77 — Pres. FAGIOLARI — Est. BARRA CARACCIOLIO — De Pasquale Vincenzo ed altri c. Governatorato di Roma e Soc. An. Tassi della Capitale.

Concessione licenze autovetture pubbliche — Proprietari vetture ippiche — Interesse legittimo non esclusività o precedenza alla concessione.

I proprietari di vetture da piazza a cavallo non hanno alcun diritto di esclusività o precedenza nella concessione di licenze di autovetture, ma soltanto un legittimo interesse alla trasformazione delle licenze in concessioni di autopubbliche nella proporzione indicata dall'art. 30 del Regolamento di polizia urbana del Governatorato di Roma. Tale interesse non è lesa da nuove concessioni ove la censata proporzione sia osservata mediante riserva di posti.

251 V Sezione, 6 febbraio 1942, n. 73 — Pres. FAGIOLARI — Est. DB SIMONE — Reina c. Ministero dell'Interno.

Provvedimento Autorità P. S. — Pubblici esercizi. Ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato — Mancanza di previo ricorso gerarchico — Inammissibilità.

E' inammissibile per mancanza di provvedimento definitivo il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale contro provvedimenti dell'Autorità di P. S. concernenti i pubblici esercizi, senza il previo esperimento del ricorso gerarchico al Prefetto, a' sensi dell'art. 6 del t. u. delle leggi di P. S.

252 IV Sezione, 4 febbraio 1942, n. 41 — Pres. ROCCO — Est. MALINVERNO —

Decreto del Prefetto (di Bolzano) che revoca la concessione della cittadinanza italiana ad un individuo di razza ebraica ed anche ai suoi figli — Ricorso dei figliuoli al Ministero dell'Interno — Silenzio-rifiuto del Ministero — Ricorso al Consiglio di Stato — Art. 26 r. d. l. 17 novembre 1938 n. 1728 — Determinazione di razza — Competenza dell'Autorità Amministrativa.

E' da dichiararsi l'incompetenza del Consiglio di Stato (v. g.) a pronunciarsi sul ricorso, presentato da due figli di un ebreo, avverso il silenzio rifiuto del Ministero dell'Interno sul previo ricorso gerarchico, presentato dagli stessi interessati, contro il provvedimento del Prefetto (di Bolzano), col quale, in applicazione dell'art. 26 del r. d. l. 17 novembre 1938, numero 1728 venne revocata la cittadinanza italiana al defunto loro padre e

per esso anche ai figli viventi (ora ricorrenti). Nel caso presente si tratta di una questione relativa alla determinazione di razza dei ricorrenti, che rientra nella competenza del Ministro dell'Interno (1).

(1) La cittadinanza italiana era stata concessa al padre dei ricorrenti con decreto 28 luglio 1922 del Commissario civile di Trento, in applicazione del r. d. 30 dicembre 1920 n. 1890 e del Trattato di S. Germano. I ricorrenti affermavano che essi vantavano un diritto a godere della cittadinanza italiana, in quanto che tale cittadinanza spettava *de iure* al loro genitore, e non poteva essere revocata in danno dei ricorrenti.

La decisione richiama in proposito anche una precedente della stessa Sezione 9 luglio 1941 (in questa Rivista, 1941, II, 397).

L'art. 26 del suddetto r. d. l. 17 novembre 1938 n. 1728 dispone che le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame sia in via amministrativa che in via giurisdizionale.

Ora, nel caso presente, si ha un silenzio rifiuto del Ministero, unico competente a pronunciarsi sul ricorso degli interessati, ed una pronuncia del Consiglio di Stato (sia pure d'incompetenza) sul successivo ricorso avverso il silenzio rifiuto del Ministero. Come si concilia ciò con la norma dell'art. 26 del r. d. l. 17 novembre 1938 n. 1728?

253 IV Sezione, 4 febbraio 1941, n. 40 — Pres. ROCCO — Est. TOVATIERA — Cavallero c. Ministero educazione nazionale ed altri.

Chiusura di un Istituto privato di educazione — Ricorso al Consiglio di Stato.
Mancato accertamento diretto delle deficienze a carico dell'Istituto — Mancata contestazione di tali deficienze — Irrelevanza — Rigetto del ricorso.

Non è necessario che il Ministero dell'educazione nazionale, nel disporre la chiusura di un istituto privato di educazione, debba compiere indagini per mezzo di organi ispettivi propri e non possa attenersi (come ha fatto nel caso specifico) ai risultati di quelle compiute dall'Ente nazionale per l'insegnamento medio, quando gli appaiano attendibili, in quanto che la legge ha delegato a tale Ente tutte le funzioni di controllo e di vigilanza sugli Istituti privati d'istruzione media, ed è su proposta di tale Ente, nell'esercizio di dette funzioni, che è riservato al Ministero di prendere eventualmente il provvedimento di chiusura.

Nessuna disposizione vi è nel r. d. l. 3 giugno 1938 n. 928, sul riordinamento degli istituti privati d'istruzione media, che prescriva la contestazione delle mancanze e delle deficienze che hanno dato luogo alla chiusura dell'Istituto; nè possono invocarsi i principii generali sulla contestazione degli addebiti, in quanto che, nel caso specifico, si tratta di una revoca dell'autorizzazione a tenere un istituto privato d'istruzione, in base ad accertamenti e valutazione obiettiva di fatto sulla persistenza delle condizioni alle quali l'autorizzazione stessa è subordinata (1).

(1) Per pronunciarsi sugli altri motivi del ricorso la Sezione ha chiesto alcuni documenti.